



DISCIPLINARE DI GARA

ASILO NIDO – AMBITO N24

NEL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

**C/O STRUTTURA “PAOLINO AVELLA” SITA IN
VIA CAVOUR 14**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX
ART. 63 DLGS 50/2016 COSÌ COME
MODIFICATO DALL’ART.1 COMMA 2 LETT. B)
D.L. 76/2020, SULLA PIATTAFORMA MEPA DI
CONSIP S.P.A.**

CIG: 9921563CC9

CPV: 80110000-8 - SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

PREMESSA

La presente procedura di gara si svolge, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con procedura negoziata **senza previa pubblicazione** di un **bando** così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 76/2020 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO), interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.)" accessibile dal sito www.acquistinretepa.it.

Presso tale sito internet è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma M.E.P.A. sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul sito web sopracitato nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

ART 1 - Stazione appaltante – Recapiti per comunicazioni

- **Stazione Appaltante:** Ambito Territoriale N24 - Comune di Cercola Capofila;
- **Sede:** Comune di Cercola - Piazza della Libertà n. 6 (80040) Cercola (NA) Tel. 081/2581321
- **Codice Fiscale:** 80019700634 **Partita IVA:** 02520471216;
- **Pec:** ambiton24@asmepec.it – **sito internet istituzionale:** <https://www.comune.cercola.na.it>
- **Responsabile del Procedimento:** Dott. Amedeo Cortese.
- Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i soggetti partecipanti si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata – PEC (art. 40 del Codice dei contratti pubblici).

ART 2 - Categoria di servizio.

- Allegato IX al D. Lgs. 50/2016;
- CPV 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica;
- Importo dell'appalto euro **653.970,56 oltre iva al 5% pari ad € 686.669,09 iva inclusa**

ART 3 - Oggetto dell'Appalto

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del Servizio di gestione dell'Asilo Nido del Comune di

Pollena Trocchia, presso la struttura “Paolino Avella” ubicata in via Cavour, n. 14 per un totale di 45 minori di età compresa tra 3 e 36 mesi per mesi 20, presumibilmente dal 1 Settembre 2023 al 30 Giugno 2024 per il primo anno e dal 1 Settembre 2024 al 30 Giugno 2025 per il secondo anno, da gestire secondo le norme nazionali e regionali in materia.

ART 4 - Offerte parziali

Non ammesse.

ART 5 - Varianti

Ammesse se conformi e migliorative degli elementi previsti nel capitolato ed approvate dalla stazione appaltante.

ART 6 - Luogo di esecuzione:

Il servizio dovrà essere eseguito nell’Asilo Nido del Comune di Pollena Trocchia c/o Struttura comunale denominata “Paolino Avella” ubicata in via Cavour, n. 14.

ART 7 - Importo a base d'asta:

L’importo a base d’asta è di € **7653.970,56 oltre iva al 5% pari ad € 686.669,09 iva inclusa** comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti che cadono in capo all’aggiudicatario del contratto di appalto, compreso l’utile d’impresa.

Il prezzo è comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio in oggetto.

Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura di eventuale materiale, il costo per l’organizzazione del servizio nonché ogni altro onere inerente la corretta esecuzione del servizio.

Con tale corrispettivo l’aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

ART 8 - Durata

Il servizio, che ha una durata presunta di 20 (venti) mesi, decorrerà dalla stipula del contratto per l’affidamento del servizio, presumibilmente dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per il primo anno e dal 1 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per il secondo anno e salvo eventuali sospensioni dovute a

cause non imputabili alle parti che potrebbero determinare il differimento del termine iniziale previsto e/o la prosecuzione del servizio anche oltre il termine previsto. Ai sensi e per gli effetti della L. 120/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza in conformità all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART 9 - Opzioni e Rinnovi

È esclusa la possibilità di rinnovo.

ART 10 - Termine di ricezione delle offerte sul Sistema telematico del MEPA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è indicato nella RdO del MEPA ed è fissato in giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della R.d.O. stessa. La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Me.P.A. non saranno prese in considerazione. Solo in caso di malfunzionamento della piattaforma, previa comunicazione alla stazione appaltante, potrà essere utilizzata una modalità alternativa, previa autorizzazione della stessa P.A., per la presentazione della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 52 comma 6 lett c) del D.lgs 50/2016.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla gara e accessibili sulla piattaforma Me.P.A.

ART 11 – Finanziamento della presente procedura

La spesa complessiva di € **686.669,09** iva inclusa è finanziata con fondi SIEI 2019,2021,2022 e risorse ordinarie di cofinanziamento del Comune di Pollena Trocchia. Ad ulteriore chiarimento si evidenzia che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si intende provvedere all'affidamento del servizio in discorso, con particolare riferimento alle forme ed alle fonti di finanziamento nonché alle modalità di gestione stabilite dagli Enti superiori all'Amministrazione Aggiudicatrice, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previo provvedimento motivato, di revocare senza indugio la presente procedura ovvero recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, o con preavviso corrispondente a quello determinato da eventuali decisioni degli Enti superiori alla

Amministrazione Aggiudicatrice, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere risarcimento di danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART 12 - Termine di validità dell'offerta

Le offerte saranno vincolate per giorni 180 dall'apertura delle stesse.

ART 13 - Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- il Presente Disciplinare sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
- il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
- Modello Istanza (All. 1);
- DGUE (All. 2);
- Dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (All.3);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Modello Informazione antimafia (All. 4);
- Patto di integrità (All. 5);
- Protocollo di legalità (All. 6);
- Modello Offerta Economica (All.7).

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione www.acquistinrete.it (MEPA)

ART. 14 - Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura d'appalto mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo portale MEPA fino a giorni 5 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma in forma anonima mediante l'area "Comunicazione" e pubblicate entro 3 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

I chiarimenti forniti hanno mero valore esplicativo, non modificano le disposizioni degli atti d'appalto della stazione appaltante, non influiscono sulla valutazione e sulla decisione della commissione di

aggiudicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 15 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici regolarmente iscritti al mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all'art. 45 del Codice, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

ART. 16 - Requisiti

Gli operatori economici partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

Requisiti Generali

- Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo a soggetti richiamati dal medesimo articolo;
- Regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi dell'art.17 della legge n. 68/1999, se obbligati;
- Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
- Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio nei settori affini l'oggetto dell'Appalto ovvero iscrizione agli appositi albi secondo la vigente normativa per gli enti di Terzo di settore di cui al D.lgs 117/2017 (*nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio ovvero iscrizione agli appositi albi secondo la vigente normativa per gli enti di Terzo di settore di cui al D.lgs 117/2017 dovrà essere posseduto da tutti i componenti/partecipanti*);
- Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
Essere in possesso di abilitazione alla piattaforma MEPA (*nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti/partecipanti*);
- Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ad ogni modo si chiarisce che in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari, ogni impresa componente deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di Consorzi, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio, sia dalle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato ed in possesso anche dall'eventuale/i impresa/e ausiliaria/e.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- **Fatturato globale medio annuo:** avere conseguito un valore complessivo di fatturato globale di impresa al netto di iva, riferito all'ultimo quinquennio (Giugno 2018-Maggio 2023), pari al doppio dell'importo a base d'asta iva esclusa;
- **Fatturato specifico:** avere conseguito un valore complessivo di fatturato specifico al netto di iva nella gestione dei Servizi di Gestione Asilo Nido e Micro Nido, svolti per conto della Pubblica Amministrazione e come privati nell'ultimo quinquennio (Giugno 2018-Maggio 2023) non inferiore all'importo a base di gara IVA esclusa;
- I requisiti di Fatturato globale medio annuo e Fatturato specifico devono essere posseduti, in caso

di RTI, dalle imprese nel suo complesso.

- Essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria da provare, in sede di gara, attraverso la presentazione di almeno 1 (una) dichiarazione in originale, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tale referenza dovrà contenere il nome del destinatario (Ambito N24), l'oggetto della gara, il CIG e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta iva esclusa

Tale requisito deve essere posseduto, in caso di RTI, da ciascuna impresa.

La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- avere un'esperienza di almeno dodici mesi anche non continuativi nell'ultimo quinquennio a partire dalla data di pubblicazione della presente procedura (Giugno 2018-Maggio 2023) nella gestione dei Servizi di Gestione Asilo Nido e Micro Nido, svolti per conto della Pubblica Amministrazione e come privati;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante elenco di servizi e forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione specificato per anno solare.

I Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico finanziario e tecnica professionale ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii nella apposita documentazione di gara e nella domanda di partecipazione, con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 17 - Avvalimento - Subappalto

17.1 Avvalimento:

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice,

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. B) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, tramite piattaforma MEPA, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di

avvalimento;

b) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia;

c) copia dell'originale o di copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all'interno del DGUE (Parte II, Sezione C).

d) Passoe dell'ausiliaria

e) DGUE dell'ausiliaria distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B, Parte II, Parte III, Parte IV.

Resta fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, non deve considerarsi inclusa nel DGUE.

17.2 Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In ossequio parere 998/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, le prestazioni o le lavorazioni che l'aggiudicatario deve eseguire direttamente sono le azioni di coordinamento,

monitoraggio e rendicontazione del servizio e la realizzazione del servizio in via prevalente nonché le azioni relative alla competenza degli amministrativi indicati nel CSA. È possibile realizzare tramite ditta subappaltatrice parti non prevalenti del servizio quali ad esempio le azioni formative, la realizzazione delle eventuali azioni migliorative e comunque le azioni previste in maniera non prevalente ad eccezione di quelle non oggetto di subappalto come prima richiamato.

Resta salvo quanto indicato dalla vigente normativa in tema di cessione del contratto ovvero affidamento e realizzazione a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

ART 18 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ove quest'ultimi siano comprovabili mediante i documenti resi disponibili, avviene attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 81, commi 2 e 4 e 213 comma 8 del Codice e secondo quanto indicato nella Delibera del Presidente ANAC n. 464 del 27 Luglio 2022.

ART 19 - Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico; b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa; risponde ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve: a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31; d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta; e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo

23-bis del D.lgs. n.82/2005. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara ex DPR 455/00 il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART 20 - Contributo Anac

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero n. 621 del 20 dicembre 2022 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2023 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n.

464/2022 che qui si intende integralmente richiamata. La mancata presentazione della ricevuta potrà anche essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Il documento “PassOE”:

Giova ricordare l'adozione della Delibera numero 464 del 27 luglio 2022, in attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022. La presente delibera abroga la Delibera n. 157/2016 ed è entrata in vigore il giorno 9 novembre 2022.

Ai fini della partecipazione l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Per gli Operatori Economici aventi sede esclusivamente in uno Stato dell'Unione la Stazione Appaltante provvederà direttamente al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 21 - Documentazione da presentare

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA di Consip S.p.a. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema MEPA. L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse, salva applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio nei limiti e nelle modalità come da normativa vigente. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli

Acquisti della Pubblica Amministrazione segnalino il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte (se previsti per legge), ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno e le ore indicate nella RDO a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L' "OFFERTA" è composta da:

- Busta A – Documentazione amministrativa ed istanza di partecipazione;
- Busta B – Offerta tecnica;
- Busta C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente ovvero ritirare l'offerta presentata nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, incluse eventuali FAQ di chiarimento.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di

imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

BUSTA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta A la seguente documentazione amministrativa:

- il Presente Disciplinare sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
- Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
- Modello Istanza (All. 1);
- DGUE (All. 2);
- Dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (All.3);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Modello Informazione antimafia (All. 4);
- Patto di integrità sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute (All. 5);
- Protocollo di legalità sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute (All. 6);
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore a emettere garanzia definitive laddove obbligatoria;
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- PASSoe;
- Referenza Bancaria;
- Documentazione in caso di avvalimento (si richiama all'uopo art. 17 del presente disciplinare);
- Documentazione per i soggetti associati laddove previsti;

Domanda di partecipazione ed eventuale procura:

Essa deve contenere gli estremi di identificazione dell'operatore economico concorrente compreso il numero di partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante dell'operatore economico. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico va allegata la relativa procura che deve essere firmata digitalmente con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato (All.1)

Nella domanda di partecipazione il concorrente allegnerà le dichiarazioni indicate nella medesima istanza relative ai requisiti e condizioni di partecipazione, oltre che i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara ed indica altresì:

- 1) Requisiti di ordine generale di partecipazione alla procedura;
- 2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra l'altro:

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
- di accettare il Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale nell'economia legale come da allegato agli atti di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ai sensi della L. R. 11/07 e del connesso Regolamento di attuazione n.4 del 4 aprile 2014, pubblicato sul BURC n. 28 del 28 aprile 2014;
- al fine di procedere alla stipula del contratto si impegna ad avviare, se non in possesso, la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi della L.R. 11/07 e del connesso Regolamento di attuazione n.4 del 4 aprile 2014, pubblicato sul BURC n. 28 del 28 aprile 2014 per l'erogazione del servizio di cui all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

BUSTA B. OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 30 facciate elettroniche (esclusi eventuali allegati) formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la lettera di riferimento (esempio a1, a2, etc). La relazione dovrà essere composta dalle modalità di gestione e di organizzazione con cui il concorrente assicurerà il servizio.

La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nella domanda di partecipazione è richiesto di dichiarare: “di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara” oppure “non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale”.

N.B Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma

5, lett. a).

L'operatore economico, pertanto, potrà: 1) allegare alla busta b una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare; 2) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

BUSTA C. OFFERTA ECONOMICA

- Il concorrente deve trasmettere – attraverso il sistema - l'offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare che non potrà essere superiore rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a € **653.970,56** al netto di IVA pari al 5%.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. L'offerta economica a pena di esclusione, dovrà essere resa come da fac-simile, allegato n. 7, predisposto dall'Amministrazione, e indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell'offerta. Nell'offerta economica devono essere indicati:

- il prezzo offerto, la percentuale complessiva di ribasso, l'aliquota iva applicata e, ai sensi dell'art.

95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Si precisa che ai sensi dell'art. 97, comma 5 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 si esclude l'offerta se accertato che il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

ART 22 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 23 - SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016 nonché dalle disposizioni contenute nel CSA e nel presente

bando/Disciplinare, in base ai criteri e alle modalità di seguito stabilite.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	Max 90
Offerta Economica	Max 10
TOTALE	100

23.1 OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: max 90 punti. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi.

Nr. criterio	Nr sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
	1) Progetto educativo e organizzativo			Max 85	
	1.1 Parte educativa:		60		
	1.1.1	analisi dei bisogni dell'utenza potenziale	10		Ql
	1.1.2	metodologia proposta	10		Ql
	1.1.3	piano delle attività del progetto educativo	10		Ql
	1.1.4	struttura organizzativa ed operativa	10		Ql
	1.1.5	Modalità di rapporto con il territorio/analisi caso educativo: individuare le modalità di intervento con i relativi obiettivi e strumenti per la realizzazione di un progetto di scambio con centri educativi	10		
	1.1.6	modalità di coinvolgimento delle famiglie	10		Ql

1

1.2) Gestione del personale:		7		
1.2.1	proposte di formazione del personale impiegato nel servizio max punti 1 (0.5 punti se inferiore a 15 ore annue, 1 punto se superiore a 15 ore annue e fino a 29 ore annue; 3 se superiori a 30 ore annue ed inferiori a 50 annue; 5 se pari o superiori a 50 ore annue);	5		Qn
1.2.2	metodi di supporto e consulenza del personale con supervisione (da parte di professionisti esperti in materia) modalità adottate per il contenimento del turnover degli operatori procedura di sostituzione del personale	2		Ql
1.3) Esperienza Aziendale: 15				
1.3.2	Certificazione Iso 11034-2003	5		Qn
1.3.3	Figure Professionali in organico alla data di pubblicazione del bando: <ul style="list-style-type: none"> • 1 punto - da 1 a 3 Educatori in Organico • 3 punti - da 4 a 6 Educatori in Organico • 5 Punti - da 7 a 9 Educatori in Organico 	5		Qn
1.3.4	Curriculum in possesso per la gestione del servizio: Educatori con esperienza annuale presso asili nido punti 1 per un massimo di 5 C.V. Curriculum	5		Qn

Nr. criterio	Nr. Sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
		2) Proposte migliorative e descrizione del concorrente		Max 8	
2	2.1	<p>Servizi aggiuntivi e proposte Migliorative (senza oneri a carico dell'Amministrazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Punto per ogni singolo servizio quantificato in termini di attività aggiuntive nel periodo di chiusura (luglio ed Agosto) per un max di punti 4; • 1 Punto per ogni singolo servizio quantificato in termini di attività aggiuntive nel periodo di chiusura nel period Natalizio di dicembre 2023 e dicembre 2024 per un max di punti 2; • 1 Punto per ogni ora di apertura extra oltre quelle standard previste da Capitolato per un max di punti 2; 			Qn

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo "Aggregativo Compensatore" scelto conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/9/2016:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

<i>VALUTAZIONE DISCREZIONALE</i>	<i>COEFFICIENTE</i>
<i>OTTIMO</i>	<i>1,00</i>
<i>BUONO</i>	<i>0,80</i>
<i>DISCRETO</i>	<i>0,70</i>
<i>ADEGUATO</i>	<i>0,60</i>
<i>PARZIALMENTE ADEGUATO</i>	<i>0,40</i>
<i>SCARSAMENTE ADEGUATO</i>	<i>0,20</i>
<i>NON VALUTABILE/INADEGUATO</i>	<i>0,00</i>

La stazione appaltante prevede il meccanismo della riparametrazione dei punteggi: infatti una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 50/90.

23.2 OFFERTA ECONOMICA: MAX 10 PUNTI

All'offerta economica può essere attribuito il punteggio (P_e) massimo di 10 (dieci) punti; tale punteggio viene assegnato, dalla Commissione di gara, al soggetto che offre il prezzo più basso; alle restanti offerte economiche i relativi punteggi vengono assegnati con la seguente formula:

(prezzo più basso x 10)

prezzo offerto



La Commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, si darà priorità al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

ART 24 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto secondo il regolamento previsto dall'Ambito N24.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART 25 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Gli orari e i giorni delle sedute di gara vengono comunicati tramite la Piattaforma sezione Comunicazioni.

I FASE

Nella prima seduta pubblica il Rup accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il



corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

II FASE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma sezione Comunicazioni ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai predetti concorrenti. Procede poi in seduta riservata all'esame e valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione vengono poi inseriti sul Portale Mepa.

In particolare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma MePA consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

III FASE

La commissione giudicatrice, previa comunicazione ai partecipanti, procederà all'apertura telematica delle offerte economiche degli O. E. ammessi e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte. L'assegnazione del punteggio per l'offerta economica e la somma totale tra punteggio economico e tecnico saranno generate automaticamente dalla Piattaforma MePA secondo le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara. L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di pareggio anche per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924). La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria generata automaticamente da MePA e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare,

tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- mancata sottoscrizione offerte tecniche e economiche e tutti i casi previsti nel presente bando.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L'Ente appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Ente appaltante, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione. Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 60 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.

ART 26 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se ritiene necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante



audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART 27 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice se previsto. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare all'art. 10.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.



Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice ed aver avviato, se non in possesso, la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi della L. R. 11/07 e del connesso Regolamento di attuazione n.4 del 4 aprile 2014, pubblicato sul BURC n. 28 del 28 aprile 2014 per l'erogazione del servizio di cui all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario così come indicato all'art. 17.1.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno opportunamente quantificati all'atto della sottoscrizione.

ART 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7 della L.136/2010 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto



comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART 29 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nella domanda di partecipazione verrà richiesto ai concorrenti di dichiarare “ *Si autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara” oppure “non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale”*. N.B: Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a). L’operatore economico, pertanto, potrà: 1) allegare alla busta b una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; 2) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si autorizza sin da subito la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del Codice degli appalti.

ART 30 - COMUNICAZIONI - DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema PORTALE MEPA mediante l’area “Comunicazione”. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di



avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari

ART 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'affidamento della presente procedura è il TAR Campania – Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di TAR Campania - Napoli

È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di NOLA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART 32) - NORME FINALI

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando/disciplinare, dal Capitolato prestazionale e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali ed anche al positivo esito dei controlli previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione.

Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di raggruppamento/consorzi: anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, nei documenti di gara allegati



alla RdO e nel Bando di Abilitazione Me.P.A. di riferimento si rinvia a quanto statuito nel vigente D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 33) - TRATTAMENTO DEI DATI

Responsabile del Procedimento è il Dr. Amedeo Cortese.

Telefono : (+39) 081 2581232

Email: ambiton24@asmepec.it

Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 (Privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003;

Cercola 29.06.2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Amedeo Cortese